



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021);

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo finanziario sugli enti locali programmate per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Segusino (TV), ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;

- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dall'art. 162 del TUEL.

I rendiconti 2017 e 2018 sono stati approvati con i seguenti equilibri:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	304.836,44	196.864,30
Equilibrio di parte capitale	11.608,56	362.109,12
Saldo delle partite finanziarie	--	--
Equilibrio finale	316.445,00	558.973,42

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, in sede previsionale 2018/2020 e a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	1.189.275,71	1.559.473,88
Residui attivi	181.246,45	212.936,06
Residui passivi	309.089,05	658.490,69*
FPV	529.273,53	199.874,47
Risultato Amm.ne	532.159,58	914.044,78
Totale accantonamenti	71.221,14	64.382,57
Di cui: FCDE	33.204,91	48.696,69
Totale parte vincolata	15.871,71	184.547,93
Totale parte destinata agli investimenti	16.859,38	483.233,26
Totale parte libera	428.207,35	181.881,02

*Con delibera n. 11 del 29.05.2019 l'ente rettifica la delibera di CC n. 9 del 29.04.2019, relativa all'approvazione del rendiconto di gestione 2018, per correzione di errore materiale di Euro 97,04 in relazione al macroaggregato 010201. Detto errore comporta la variazione dei residui passivi al 31/12/2018 da Euro 658.490,09 a euro 658.393,65. L'Ente dichiara che detta variazione non viene ad alterare gli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 162 del TUEL.

Con particolare riferimento alla quota destinata agli investimenti, non si rilevano residui attivi in conto residui al Titolo VI (mutui).

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

Titoli	2017			2018		
	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	Incidenza b/a	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	Incidenza b/a
Titolo 1 RR (ini+riacc)	52.466,99	20.109,47	38,33%	109.288,60	76.931,08	70,39%
Titolo 1 - CP	838.415,59	761.484,51	90,82%	871.123,70	842.568,00	96,72%
Titolo 3 - RR (ini+riacc)	21.904,68	21.388,81	97,64%	32.618,14	31.432,27	96,36%
Titolo 3 - CP	958.189,15	926.086,88	96,65%	642.865,45	636.115,35	98,95%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	1.189.275,71	1.559.473,88
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	27,68	19,81

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

La situazione di indebitamento è così riepilogata:

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	2.851.448,29	2.632.335,76

Dai documenti contabili agli atti da riferirsi al rendiconto 2017, si riscontrano delle discrasie in ordine ai valori sull' l'indebitamento. In relazione al rendiconto 2018, si rileva il mancato rispetto del parametro 10.3 afferente la "Sostenibilità dei debiti finanziari", che risulta pari al 19,99 % e pertanto maggiore alla soglia del 16%.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dal Revisore dei

conti che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle risposte alle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini, ad esclusione della tardiva trasmissione degli indicatori del Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con DCC n. 57 del 20.12.2016, avvenuta giusta nota RGS prot. 90933 del 10.05.2017;
- il rendiconto è stato approvato nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non vi sono evidenze di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente e non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l'esame dei quesiti della specifica sezione IV in merito agli "Organismi partecipati" del questionario (pg. 18 e 19) e della relazione del Revisore dei conti fanno emergere un significativo elemento di criticità: l'Ente dichiara che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119,

sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio. Pertanto, tali controlli di terza generazione si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Detti controlli, attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che - nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost. - richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel

quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'attività di verifica svolta sul Comune di Segusino si rilevano i seguenti profili di criticità.

1. Indicatori di bilancio BDAP

Premesso che l'invio degli schemi e del piano degli indicatori e dei risultati attesi, di cui all'art. 1, lett. e) del D.M. 12 maggio 2016, alla Banca Dati pubbliche Amministrazioni assolve all'obbligo - previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del T.U.E.L. - di trasmissione telematica alla Corte dei conti, si è verificato che nel caso in esame, tale circostanza è avvenuta, in relazione agli indicatori di bilancio, giusta nota RGS prot. 90933 del 10.05.2017, in ritardo, dunque, rispetto ai 30 giorni decorrenti dal termine di adozione del bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio consiliare n. 57 del 20 dicembre 2016.

E' doveroso rammentare che il comma 1 dell'art. 13 della citata legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009, stabilisce che per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti

consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge.

A ciò si aggiunge che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio D.M. 12 maggio 2016, ha espressamente previsto al relativo articolo 1, lett. e) che gli enti locali trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ..”(...) e) *il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.*”, precisando ai successivi artt. 4 e 5, le modalità e i tempi di trasmissione da effettuarsi, per i dati di cui alla predetta lett. e), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o del rendiconto per gli enti locali e dei loro organismi e enti strumentali, e entro 30 giorni dall'approvazione del piano per le regioni e i loro organismi ed enti strumentali, a decorrere da quello relativo al rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, a sostegno dell'osservanza di tale norma, con l'art. 9, c. 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145 del 2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di *“mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato”*.

2. Cassa vincolata

Posto che la consistenza del fondo cassa risulta positiva con un andamento incrementale, si osserva, tuttavia, che non risulta valorizzato alcun vincolo di cassa. Tale condizione non rappresenta implicitamente una condizione di criticità e tuttavia in considerazione dell'importanza di assicurare la corretta gestione dei vincoli nel loro complesso, richiede che l'Ente adotti un costante monitoraggio delle componenti vincolate per cassa, avendo cura di verificare il mantenimento della originaria correlazione tra i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata e l'ammontare dei residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere al termine di ogni esercizio.

La *ratio* della gestione è quella di assicurare che, a fronte di parziali asincronie nella gestione di riscossioni e pagamenti vincolati ovvero di variazioni del fondo cassa sotto le correlate soglie, l'ammontare dei vincoli originari venga sempre garantito nella complementare ripartizione dell'entrata tra le due gestioni dei residui e di cassa.

A tal fine si ritiene di richiamare oltre che le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR, anche le disposizioni di cui al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 secondo cui al relativo paragrafo 10.2 stabilisce che *“(...) Nel corso della gestione,*

in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.(...)”, ricordando che nella sostanza...”(...)L'unica novità, introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali, è costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011)”.

Si invita pertanto l'Ente a un periodico monitoraggio della corretta computazione dei vincoli di cassa in modo tale da garantire, in via complementare alle componenti non ancora eseguite, la costante correlazione tra gli impegni finanziati con entrate a destinazione vincolata e le relative entrate vincolate.

3. Tempestività dei pagamenti

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale del Comune non risulta pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A tale proposito va innanzitutto richiamato quanto disposto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cd. “Codice della trasparenza”, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in base al quale *“le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”*

Sul punto, oltre a richiamare l'attenzione sul corretto adempimento dell'obbligo, il cui puntuale assolvimento è diretto a fornire ai cittadini una lettura riguardo all'azione degli amministratori, si fa presente che ai fini della predisposizione dei relativi schemi occorre riferirsi al DPCM del 22 settembre 2014 aggiornato con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016.

Dall'esame del piano degli indicatori della Banca dati pubbliche Amministrazioni di cui al DPCM del 22 settembre 2014 e degli atti trasmessi dall'Ente a mezzo posta elettronica ordinaria in data 9/11/2020, si riscontrano oltre alla positività dell'indice, una discordanza in ordine alla rilevazione dei termini annuali di tempestività dei pagamenti: nei documenti suddetti, è rinvenibile l' indicatore annuale dell'esercizio 2017 rispettivamente pari a 27,68 e 14,67 giorni per un ammontare complessivo di debiti pari a euro 243.942,53, mentre nel 2018 l'indicatore è corrispondente

rispettivamente al valore di 19,81 e 16,95 giorni per l'importo di pagamento posteriore ai termini di legge per euro 388.178,44.

Quanto al rispetto dei termini di pagamento corre l'obbligo di ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati. Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

4. Indebitamento e superamento parametro di deficitarietà 10.3

Si segnala preliminarmente che, con riferimento al limite previsto dall'art. 204 del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 735, della legge n. 147 del 2013, dall'art. 1, comma 539, della legge n. 190 del 2014 e dal d.lgs. n. 118 del 2011, si evince uno scostamento - seppur modesto e nei limiti di legge (10%) in relazione alla percentuale di interessi passivi al 31.12.2017 rispetto alle entrate considerate dalla norma - tra il valore rinvenibile a pag. 33 del questionario 2017 "*Sezione II Indebitamento - tabella dimostrativa n. 1*" pari all' 7,62 e il valore pari al 7,91 indicato a pag. 22 della relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2017. Nei diversi documenti agli atti si rilevano, ulteriori discrasie rispetto ai valori attestati, in particolar modo in ordine ai dati della tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento, del prestito rimborsato e del debito complessivo al 31/12/2016 e al 31/12/2017.

La Sezione ritiene doverosa una verifica puntuale rispetto a tali discordanze, provvedendo all'eventuale rettifica dei valori errati, nell'osservanza dei postulati generali di veridicità e attendibilità, quale condizione necessaria finalizzata alla

dimostrazione del rispetto del vincolo posto dal legislatore; si invitano, dunque, l'Ente e i Revisori a prestare particolare attenzione alla trasmissione dei dati, richiamando l'attenzione su quanto statuito nelle deliberazioni della Sezione Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 10/SEZAUT/2018/INPR in relazione all'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nelle banche dati pubbliche, nonché agli oneri di verifica spettanti ai Revisori.

In relazione al rendiconto 2018, come si desume dal quadro 50 "*parametri deficitari*" e 20 "*piano degli indicatori al bilancio*" del portale di Finanza Locale del Dipartimento degli Affari Interni e territoriali, l'Ente attesta inoltre il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 4, "Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)", di cui al Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, che risulta di valore pari al 19,99 % e pertanto maggiore alla soglia del 16%. Al riguardo l'Organo di revisione dichiara che dalla rilevazione dei parametri della tabella allegata al Rendiconto l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Tale circostanza, già reiterata con lo sfioramento del parametro n. 7 nel triennio 2014/2016, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 TUEL, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere conto del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata altresì nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione*" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). Appare di palmare evidenza che ogni ente locale e la stessa Regione dovranno sin d'ora tenere in debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente gli enti interessati dalla norma a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1, dell'articolo 10 della legge 243 del 2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale. Nel merito, il comma 1 dell'art. 242 del TUEL stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti

locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Il Collegio rammenta pertanto che l'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi in quanto potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune.

5. Rapporti debiti/crediti tra Ente e Organismi partecipati

Si segnala che l'Ente dichiara al quesito 14, di pag. 19 del questionario degli esercizi 2017 e 2018, *“che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli Organismi partecipati”*. A tal riguardo, a pag. 19 della relazione al rendiconto 2018, sottolinea che *“l'Organo di revisione evidenzia la discrepanza a debito della Società A.T.S. S.r.l. di euro 5.314,18, più eventuale IVA se e in quanto dovuta, con particolare riferimento a canoni demaniali e ad una sanzione amministrativa in fase transitoria.”* e nella nota prot. 7862 del 2.10.2018, attesta che *“ Per quanto concerne la mancata conciliazione dei rapporti creditori debitori con una società partecipata la questione è riconducibile al mancato riconoscimento di obbligazioni pecuniarie assunte dal Comune durante la fase transitoria di esternalizzazione del servizio idrico integrato; la società, avendo delegato al Comune in tale periodo la gestione delle spese previo rimborso a seguito rendicontazione; non riconosce tra queste il pagamento di una sanzione amministrativa e di canoni demaniali. (...) Questo Ente ha comunque provveduto a creare adeguato accantonamento al Fondo rischi, vincolando l'avanzo di amministrazione fino al chiarimento della questione”*

La Sezione, a tal proposito, ribadisce l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d. lgs. n. 126 del 2014 - di allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tale caso l'ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite debitorie e creditorie”*. Tale prassi risponde ai principi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale – sentenza n. 239/2012).

La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di alterare gli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare, infatti, che la norma *“si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che, talvolta, si riscontrano nei bilanci della singola partecipata e dell'ente socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di “offrire” dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze”* (Corte dei conti, Sezione Controllo

Lombardia - delibera n. 479/2013/PAR). L'obbligo di dare dimostrazione della conciliazione dei rapporti debitori/creditori in origine previsto, per gli enti locali, dal D.L. n. 95/2012, è stato successivamente esteso a tutti gli enti territoriali (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014).

La Sezione non può esimersi, dunque, dal ribadire la necessità dell'integrità nell'assolvimento dell' adempimento previsto dal legislatore, in ordine alla circolarizzazione dei crediti/debiti verso le varie partecipazioni dirette e indirette, e dal richiedere l'asseverazione e conciliazione delle eventuali posizioni da parte dell'Organo di revisione dell'ente e di quello dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali scostamenti che possano alterare e/o pregiudicare il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dal Revisore dei conti, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sui Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Segusino (TV):

- accerta la tardiva trasmissione alla Banca Dati delle pubbliche Amministrazioni degli schemi di bilancio e del piano degli indicatori, con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019 nei termini indicati in premessa e invita l'Amministrazione alla verifica dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, segnalando a questa Sezione eventuali irregolarità riscontrate;
- raccomanda l'Ente affinché adotti, per il futuro ed in via stabile, misure organizzative che consentano un tempestivo adempimento degli obblighi afferenti le trasmissioni di legge alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni prevedendo, se del caso, controlli interni idonei a intercettare possibili inadempimenti da cui possano derivarne conseguenze svantaggiose;
- sollecita un periodico monitoraggio sulla corretta contabilizzazione e indicazione della natura libera o vincolata nei titoli di incasso e dei pagamenti;
- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per servizi, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del TUEL;
- richiama, altresì, quanto disposto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e invita, pertanto il Comune e il Revisore a prestare particolare attenzione alla veridicità dei dati;
- rileva il superamento, con riferimento al rendiconto 2018, del parametro obiettivo P4-indicatore 10.3 e raccomanda per il futuro di monitorare costantemente le iniziative da porre in essere per mantenere il debito stabilmente entro le soglie stabilite dalla disciplina vigente. Richiama, altresì,

l'Ente a una verifica puntuale dei dati in relazione agli scostamenti rilevati, invitandolo a tener conto degli eventuali effetti di tali disallineamenti negli esercizi successivi;

- richiama al puntuale e integrale adempimento in ordine all'asseverazione e conciliazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie tra Organismi partecipati ed Ente, ottemperando compiutamente alle disposizioni previste in materia. In particolare, a tal riguardo, richiama l'attenzione del Responsabile del servizio finanziario e del Segretario comunale, affinché si adoperino al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo normativo in argomento.

Si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportati nella presente deliberazione.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Segusino (TV) per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio comunale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 23 agosto 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini